

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2013 promossa da:

**SOCIETA' DEBITRICE**

**nonché**

**FIDEIUSSORI**

- attori opposenti -

**BANCA**

**Contro**

- convenuta opposta -

Avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria Posta in decisione all'udienza del 26.11.2015 sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice opponente: Piaccia al tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza:

a) in via istruttoria, ammettersi prova per testi sul seguente capitolo: *"Vero che, in relazione al finanziamento denominato (omissis) dell'importo di € 73.300,00 le cui rate sono state corrisposte alle scadenze fino al giugno 2011, con inoltro degli avvisi di pagamento delle rate e del relativo importo da parte di (omissis), a partire dal giugno 2011 il sig. (omissis) ha tentato più volte, ai numeri verdi (omissis) e (omissis), di sollecitare la trasmissione degli avvisi di pagamento e conoscere gli importi dovuti per il rimborso del prestito, ottenendo generiche promesse da parte dell'operatore telefonico incaricato dalla Banca"*.

Si indica come teste la sig.ra (omissis) residente in Piombino.

b) Nel merito:

1. annullare e/o revocare d.i. n. (omissis)/2013, per carente interesse del creditore e con il quale si ingiunge a alla società debitrice e ai suoi fideiussori di pagare euro 671.599,21, oltre interessi e spese, in accoglimento dell'opposizione presentata dalla debitrice e dai suoi fideiussori;

2. annullare e/o revocare il di. n. (omissis)/2013 per non corrispondenza a realtà del credito, accertando quanto dovuto dalla società debitrice alla Banca in capitale e interessi, in coerenza con gli accordi contrattuali e i limiti di legge;

*Sentenza, Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli, 12 marzo 2016, n. 353*

3. annullare e/o revocare il d.i. n. (omissis)/2013, con il quale si ingiunge ai fideiussori della società debitrice di pagare euro 671.599,21, oltre interessi e spese, in accoglimento dell'opposizione proposta dai suoi medesimi fideiussori, ritenute infondate le eccezioni con le quali si è chiesto di ritenere estinto il rapporto fiduciario.

Per la convenuta opposta: *"Voglia Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa:*

*1. in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;*

*2. nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché integralmente infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;*

*3. condannare in ogni caso la società debitrice, i fideiussori, in solido fra loro, al pagamento delle somme ingiunte pari ad euro 671.599,21 oltre spese, commissioni ed interessi di mora al tasso convenzionale, tempo per tempo vigente, dal 17.4.2013 alla data di effettivo pagamento; ovvero in ogni caso dei maggiori o minori importi che saranno determinati in corso di causa;*

*4. in ogni caso, condannare parte opponente alla refezione delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente procedimento nonché di quelle della fase monitoria così come liquidate, oltre Iva e Cap, come per legge ed espressamente compreso il rimborso forfettario delle spese di lite".*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Su ricorso della Banca (omissis), quale mandataria di Banca (d'ora innanzi *breviter* anche omissis) il giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto n. (omissis)/2013, del 29/05/2013, notificato in data 12-19/06/2013, ingiungeva alla società debitrice e ai fideiussori, il pagamento della somma di € 671.599,21, oltre interessi e spese quale sommatoria dei saldi debitori di due conti correnti, il n. (omissis), negativo per 23.841,61 e il n. (omissis), negativo per € 599.606,24 e del residuo finanziamento (omissis) recante un saldo passivo di 48.151,36.

1.1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 25.07.2013 tutti gli ingiunti sopra indicati, proponevano opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.

A fondamento della opposizione gli opposenti deducevano i seguenti motivi:

- a) la carenza di interesse ad agire in via monitoria della opposta per essere il credito garantito;
- b) l'avere la opposta agito violando i principi di correttezza e buona fede, avendo la debitrice preannunciato un accordo di ristrutturazione con integrale pagamento dei debiti;
- c) il non essere il credito certo nel suo ammontare, risultando applicati € 31.500,45 di interessi non dovuti;
- d) il non essere state pagate le rate del finanziamento sopra indicato di € 73.300,00 per mancato invio degli avvisi di pagamento;
- e) l'essersi le fideiussioni estinte per violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c..

1.1. Si costituiva la opposta contestando la fondatezza della opposizione e chiedendone il rigetto.

2. L'opposizione è infondata per i motivi che si vanno ad esporre e pertanto deve essere rigettata.

*Sentenza, Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli, 12 marzo 2016, n. 353*

2.1 Non può dirsi, come invece sostenuto, da parte opponente che difettesse l'interesse di banca a proporre ricorso per d.i..

Infatti, come risulta dal doc. 6 prodotto da parte opponente, l'affidamento concesso da Banca alla società debitrice aveva quale termine di scadenza per il rimborso l'01.10.2011.

Tale termine non è stato rispettato dal debitore che, rimasto inadempiente, è stato messo in mora dal creditore unitamente ai fideiussori (cfr. doc. 12 parte ricorrente opposta).

A ciò seguirono due piani di rientro richiesti dalla debitrice e accordati dalla Banca: un primo piano deliberato in data 29.12.2011 su un capitale di 857.297,00 oltre interessi legali (doc. 13 Banca e doc. 10 di parte opponente) e un secondo piano comunicato in data 15.3.2013 (doc. 1 Banca), entrambi rimasti inadempiti.

Inoltre non può dirsi che l'interesse fosse carente per essere il credito garantito dalla garanzia concessa in data 29.04.2010 dal Consorzio (omissis) sino al 40% del fido concesso, avendo la stessa durata di 18 mesi, ed essendo pertanto scaduta in data 28.10.2011 (doc. 7 opponente).

Quindi non può dubitarsi che, a fronte di tali inadempimenti della debitrice, che non aveva rispettato i piani di rientro ed in considerazione del fatto che in data 14.5.2013 i fideiussori avevano costituito un fondo patrimoniale sull'immobile sito in via (omissis) a Piombino ove gli stessi risiedono, di proprietà del primo (cfr. doc. 17 di parte ricorrente ed intestazione dell'atto di opposizione) sussistesse l'interesse della banca ad agire per ottenere un titolo nei confronti dei debitori.

2.2 Né può dirsi che la banca abbia violato i principi di correttezza e buona fede in ragione della disponibilità manifestata dal suo funzionario dott. (omissis) a valutare il progetto di ristrutturazione dei debiti in sede di riunione del 6.5.2013 (doc. 12 parte opponente), poiché il comportamento della banca appare del tutto corretto se si considera che il legale rappresentante della debitrice, mentre trattava con il ceto bancario come comprovato dal verbale di detta riunione, subito dopo in data 13.5.2013 provvedeva alla costituzione del suddetto fondo patrimoniale, manifestando quindi lui stesso un comportamento tutt'altro che di buona fede.

2.3 Né fondata risulta la contestazione mossa da parte opponente in punto di *quantum* della pretesa creditoria.

Appare in primo luogo opportuno ricordare che sebbene parte opponente abbia contestato, peraltro solo con la memoria concessa alla udienza del 6.3.2014, anche la debenza della somma di € 640.098,76, a fonte del riconoscimento di debito e promessa di pagamento per € 857.298,00 oltre interessi, di cui al doc. 10 dalla stessa prodotta, era onere di parte opponente, alla luce di quanto disposto dall'art. 1988 c.c., fornire la prova che, pur tenendo conto del pagamento della somma di € 217.198,24, il suo credito era inferiore a detta somma.

Ma parte opponente non ha in alcun modo fornito o chiesto di fornire tale prova.

Pertanto nessun dubbio sussiste che la somma di € 640.098,76 sia dovuta.

2.4 Né può dirsi che non sia dovuta la ulteriore somma di € 31.500,45.

Risulta dallo stesso documento 10 prodotto da parte opponente che la società debitrice si fosse impegnata a versare la complessiva somma capitale di € 857.297,00 oltre agli interessi legali a decorrere dal 29.12.2011.

Pertanto, pur tenendo conto dei pacifici versamenti fatti dalla opponente sino al gennaio 2013 pari ad € 217.198,24, non può dirsi che il suo debito si fosse ridotto ad € 640.098,76 alla data dell'ultimo pagamento del 31.01.2013, in quanto a tale somma debbono essere aggiunti gli interessi legali maturati sulla intera somma di € 857.297,00, così che, fatti i dovuti conteggi, facilmente effettuabili utilizzando un qualunque

*Sentenza, Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli, 12 marzo 2016, n. 353*

calcolatore di interessi presente sul web, deve affermarsi che il credito residuo fino alle date indicate in ricorso (17 -19. 04 2013) è quello indicato in ricorso, non potendo in alcun modo affermarsi che gli ulteriori € 31.500,45 richiesti dalla banca sarebbero maturati *"in soli 76 giorni dal 31.01.2013 al 18.03.2013"*, con conseguente violazione dell'art.1815, 2° comma c.c. da parte di Banca, come infondatamente dedotto dagli opposenti.

3. Né ha alcun pregio la opposizione nella parte in cui contesta che il mancato pagamento delle rate del finanziamento di € 73.300,00 è dovuto al mancato invio degli avvisi di pagamento da parte della banca.

Risulta infatti dal doc. 7 prodotto dalla ricorrente opposta che le rate dovessero essere pagate mediante addebito in conto corrente.

Né certamente la prova della violazione del principio di leale collaborazione del creditore con il debitore per consentirgli l'adempimento, avrebbe potuto essere dato con il capitolo di prova per la cui ammissione la opponente ha insistito nel precisare le conclusioni, essendo lo stesso assolutamente generico, contrariamente a quanto imposto dall'art. 244 c.p.c., non essendo in alcun modo indicato quando sarebbero avvenute le richieste da parte del Sig. (omissis), in modo tale da rendere impossibile una qualunque prova contraria.

Nessun dubbio sussiste pertanto che la opposizione proposta dal debitore principale sia infondata e debba conseguentemente essere rigettata.

4. Infondate sono altresì i motivi di opposizione fatti valere dai fideiussori, difettando i presupposti per l'integrazione delle fattispecie di cui agli artt. 1955, 1956, 1957 c.c..

4.1 In primo luogo va detto che non può dirsi integrata la fattispecie di cui all' art. 1955 c.c. che prevede che: *"la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, in quanto nessun impedimento potranno trovare i fideiussori nell'esercitare l'azione di regresso nei confronti del debitore principale, in ragione della stipula dei sopra menzionati piani di rientro, posto che i piani di rientro non producono alcun effetto novativo del precedente rapporto"* (cfr. l'allegato al doc 10 parte opponente e doc.14 di parte ricorrente opposta ove si legge: *"la facilitazione richiesta non comporterà novazione del titolo di credito e resteranno ferme le garanzie che assistono il credito medesimo"*); pertanto non vi è stato alcun pregiudizio giuridico delle ragioni dei fideiussori, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1955 c.c. ".

4.2 Parimenti non può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 1956 c.c. che prevede: *"il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito"*.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è richiesta la contestuale presenza sia del requisito oggettivo dell'ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione di garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (Cass. n. 10870 del 2005).

In particolare, il fideiussore che richiede la liberazione della prestata garanzia invocando l'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche (Cass. 2524 del 2006).

Nel caso specie parte opponente non ha fornito alcuna prova che la banca convenuta, al momento dell'erogazione del credito, fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società

*Sentenza, Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli, 12 marzo 2016, n. 353*

debitrice, non essendo sufficiente a provare tale elemento la riduzione dell'affidamento e la concessione di altra garanzia da parte del consorzio (omissis).

*Ad abundantiam* rispetto alla posizione del fideiussore (omissis) va detto che, in ogni caso, a prescindere da quanto sopra evidenziato, comunque, nel caso di specie non potrebbe trovare applicazione l'art. 1956 c.c., nei suoi confronti.

E' consolidato infatti in giurisprudenza l'indirizzo in base alla quale i presupposti di cui all'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistono le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tali ipotesi la richiesta di credito della persona obbligata a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass. n. 7587 del 2001; Cass. n.3761 del 2006).

Pertanto, sicuramente, la disciplina dettata da tale norma non può trovare applicazione nei confronti di Sig. (omissis) che nella società debitrice riveste la qualifica di socio e di legale rappresentante della società.

4.3. Quanto poi alla eccezionale estinzione della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., va rilevato che la stessa è infondata alla luce dell'art. 5 dell'atto di costituzione delle fideiussioni (cfr. doc. 11 ricorso monitorio) nel quale le parti hanno previsto che *"il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita"*.

Ne consegue, pertanto, che non vi è stata alcuna estinzione della fideiussione per non avere il creditore coltivato le proprie ragioni nei confronti del debitore principale, se si considera che la obbligazione principale è scaduta in data 01.10.2011, che già in data 25.10.2011, la Banca metteva in mora il debitore e che in data 17.05.2013 la Banca, continuando diligentemente l'azione nei confronti del debitore, ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e quindi nei termini contrattualmente pattuiti.

5. In definitiva, quindi, la opposizione, essendo totalmente infondata, deve essere *in toto* rigettata.

6. Le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, applicando i parametri previsti nel D.M. 10.03.2014 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2.4.2014, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, dell'effettivo valore della causa controversia, e del pregio dell'opera del difensore.

Infatti ai sensi dell'art. 29 dello stesso, detto decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. ed ai sensi dell'art. 28 dello stesso il medesimo si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che per le attività professionali, quali quella di specie, esauritesi dopo la data di entrata in vigore del suddetto decreto, tutta l'attività professionale deve essere liquidata facendo applicazione dei criteri indicati dallo stesso (cfr. per la espressione di tale principio facendo l'esegesi della analoga norma di cui all'art 41 del DM 140/2012 Cass. SU 17046/2012).

7. Non essendo stato dichiarato prima il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo in questa sede, ex art 653 c.p.c., essendo la opposizione stata rigettata con sentenza provvisoriamente esecutiva.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione proposta da società debitrice, dai fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis)/2013 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno e li condanna, in solido fra di loro, a rimborsare a parte opposta le ulteriori spese del giudizio a cognizione piena liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, in € 7,00 per anticipazioni, € 4.387,50 per la fase di studio della controversia, € 2.892,50 per la fase



*Sentenza, Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli, 12 marzo 2016, n. 353*

introduttiva, € 6.500,00 per la fase di trattazione ed € 9.373,00 per la fase decisoria, oltre il rimborso forfettario delle spese, pari al 15% dei compensi sopra liquidati ed oltre Iva e Cpa come per legge.

Letto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. (omissis)/2013 emesso dal giudice designato del Tribunale di Livorno.

Livorno, 11 marzo 2016

**Il Giudice**

**Dott. Franco Pastorelli**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS